



Circolo del Ministero degli Affari Esteri

REGOLAMENTO SULLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEGLI AGGREGATI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
(art. 5, comma 3 dello Statuto)

Per memoria. L'art 5, comma 3, del nuovo Statuto dispone:

“Tre rappresentanti degli Aggregati, da loro stessi designati annualmente con procedure appositamente regolamentate, sono invitati a partecipare al Consiglio Direttivo con funzioni consultive per la trattazione delle questioni attinenti al funzionamento e utilizzo delle strutture del Circolo”.

Art. 1 - Ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce, e comunica agli Aggregati, la data entro la quale gli Aggregati che sono interessati e disponibili ad assumere l'incarico di cui all'art 5 dello Statuto possono trasmettere per posta elettronica la loro candidatura alla Segreteria del Circolo.

L'elenco delle candidature, insieme alle indicazioni sulle modalità di voto, viene dal Circolo comunicato agli Aggregati in tempi brevi.

Art. 2 - Il Consiglio Direttivo conferisce ad una Ditta specializzata l'incarico di procedere alle operazioni di voto telematico e stabilisce le date entro le quali si svolgeranno le operazioni.

Gli Aggregati provvedono ad esprimere il loro voto indicando non più di tre preferenze ciascuno.

Art. 3 - La Ditta incaricata trasmette al Direttore del Circolo, in busta chiusa e sigillata, il risultato della votazione telematica.

Il plico viene aperto dal Direttore alla presenza di almeno due membri del Collegio Sindacale e dei candidati che desiderano assistere.

Data e ora della riunione sono previamente comunicati dal Direttore ai membri del Collegio Sindacale e ai candidati.

I tre nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di consensi si considerano designati. A parità di consensi e qualora le relative categorie non risultino già rappresentate, si considera designato nell'ordine: il candidato donna; il candidato di età non superiore a

45 anni. Diversamente, sarà considerato designato il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Circolo.
Dell'esito della votazione viene redatto verbale, trasmesso al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Se i candidati non superano il numero di tre, il Consiglio Direttivo li considera designati, senza che si proceda ad operazioni di voto.

Art. 5 - Il risultato della procedura e i nomi dei designati sono pubblicati sul Sito.

Art. 6 - I candidati e i votanti devono essere in regola con il pagamento delle quote per l'anno in corso.
La cessazione dalla qualità di Aggregato comporta automaticamente la decadenza dall'incarico.

Art 7 - Le comunicazioni del Circolo agli Aggregati previste dal presente Regolamento vengono fatte a ciascuno di loro per posta elettronica e contestualmente a mezzo pubblicazione sul Sito.